



FAQ – Domande frequenti sull'applicazione della LTBC

A. Informazioni generali: importazione, transito ed esportazione di beni culturali

La legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC, RS 444.1) e la relativa ordinanza esecutiva (OTBC, RS 444.11) sono in vigore dal 1° giugno 2005. Attuano in Svizzera la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (Convenzione UNESCO 1970, RS 0.444.1) e la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO 2001, RS 0.444.2).

La LTBC disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il loro rimpatrio dalla Svizzera. Con questa legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite dei beni culturali (art. 1 LTBC).

I beni culturali importati, fatti transitare o esportati devono essere dichiarati specificatamente come tali all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) (art. 4a LTBC). Anche il loro immagazzinamento nei depositi doganali (depositi franchi doganali o depositi doganali aperti) è considerato importazione ai sensi della LTBC (art. 19 cpv. 3 LTBC) e avviene mediante una dichiarazione per l'immagazzinamento. Inoltre, la/il depositaria/o deve tenere un inventario di tutti i beni culturali depositati (art. 56 e 66 della legge sulle dogane, LD, RS 631.0; art. 182 segg. dell'ordinanza sulle dogane, OD, RS 631.01; art. 47 e 48 dell'ordinanza dell'UDSC sulle dogane, OD-UDSC, RS 631.013).

Chi intende importare, fare transitare o esportare beni culturali deve dichiararlo alla dogana svizzera.

Indicazioni obbligatorie nella [dichiarazione doganale](#) (art. 4a LTBC in combinato disposto con l'art. 25 OTBC):

- ✓ Indicazione che si tratta di un **bene culturale**;
- ✓ Indicazione se il bene culturale è soggetto a **obbligo di autorizzazione**¹ ai sensi dell'articolo 24 OTBC. Se del caso, l'autorizzazione per l'esportazione deve essere presentata alle autorità doganali;
- ✓ Indicazione sul **tipo** di bene culturale (p. es. statua, scultura, anfora, mosaico, dipinto);
- ✓ Indicazioni il più possibile precise sul **luogo di produzione** oppure, se si tratta del risultato di scavi archeologici o paleontologici, sul **luogo di ritrovamento** del bene culturale;
- ✓ **Datazione** del bene culturale;
- ✓ **Dimensioni** del bene culturale (altezza, larghezza, profondità, circonferenza).

Avvertenza 1: Nel caso di una spedizione collettiva, le indicazioni di cui sopra sono richieste per ciascun singolo bene culturale incluso nella spedizione. Fanno eccezione i beni culturali omogenei, quali ad esempio monete della stessa serie di conio, collezioni di fibule romane dello stesso tipo ecc.

Avvertenza 2: Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali.

¹ Per quanto riguarda l'obbligo di autorizzazione all'importazione e all'esportazione, si vedano le domande 9, 10 e 11 qui di seguito.

In base al **principio dell'autodichiarazione previsto dalla procedura d'imposizione doganale**, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione assumere la responsabilità di allestire una dichiarazione delle merci che oltrepassano la dogana corretta e conforme al diritto (art. 18, 21, 25 e 26 LD). Nell'esercizio della responsabilità personale prescritta dalla legge è quindi necessario che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione valuti singolarmente gli oggetti per determinare se si tratta di beni culturali.

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla l'importazione, il transito e l'esportazione dei beni culturali alla frontiera svizzera. La procedura di sdoganamento (moduli applicabili, voce di tariffa applicabile ecc.) si svolge secondo la legislazione doganale (art. 19 LTBC e art. 23 OTBC).



Le dichiarazioni mancanti o false e l'importazione, il transito o l'esportazione illeciti di beni culturali sono punibili penalmente (art. 24 LTBC).

B. FAQ – Domande frequenti

1. Come si definisce un bene culturale?


I diritti e i doveri derivanti dalla legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1) si fondano sulla definizione di bene culturale espressa all'articolo 2 capoverso 1 della legge stessa:

«Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001».


La seguente lista di controllo serve a determinare se un oggetto rientra in tale definizione e va compilata secondo il principio dell'autodichiarazione. Le domande I e II sono obbligatorie.

In caso di risposta affermativa ad almeno un punto per ciascuna delle due domande, si tratta di un bene culturale.

I. L'oggetto rientra in una delle categorie citate nella Convenzione UNESCO del 1970 (art. 1) o nella Convenzione UNESCO del 2001 (art. 1 cpv. 1 lett. a)?	Si	No
• Collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia, oggetti d'interesse paleontologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) o di scoperte archeologiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Oggetti d'antiquariato che abbiano più di 100 anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Materiale etnologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beni d'interesse artistico quali quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano), opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale, incisioni, stampe e litografie originali, assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), isolati o in collezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Oggetti di mobilia aventi più di 100 anni e strumenti musicali antichi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (per es. oggetti e resti umani)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



II. L'oggetto ha importanza per uno degli ambiti menzionati all'art. 2 cpv. 1 LTBC?	Si	No
• Archeologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Preistoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Storia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Letteratura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Scienza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. Quando un oggetto è considerato importante ai sensi dell'articolo 2 cpv. 1 LTBC?

L'importanza di un bene ai sensi dell'articolo 2 cpv. 1 LTBC non si stabilisce in maniera generale, ma piuttosto caso per caso.

Un oggetto è considerato importante se per esempio:

- è esposto in un museo o è degno di esserlo;
- il suo smarrimento significherebbe una perdita per il patrimonio culturale;
- è di interesse pubblico;
- è relativamente raro;
- viene menzionato nella letteratura specialistica.

Normalmente gli oggetti archeologici sono considerati importanti. Anche dal Messaggio del Consiglio federale sull'introduzione della LTBC è emerso che **gli oggetti archeologici vanno considerati a priori come importanti**, in particolare perché soggetti a saccheggi e importazioni ed esportazioni illecite (FF 2002 457 p. 495).



Al confine i beni culturali archeologici vanno quindi dichiarati come tali. Questa prassi è stata confermata da diverse sentenze dall'entrata in vigore della LTBC il 1° giugno 2005.






3. Esistono esempi di oggetti che sono stati definiti beni culturali?

Sì. Alcuni esempi di beni culturali sono disponibili al seguente link:

www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/che-cosa-si-intende-per-bene-culturale-ai-sensi-della-legge-sul-.html

La tabella seguente riporta una selezione di oggetti che a seguito di sentenze sono stati considerati beni culturali, confiscati definitivamente e riportati nello Stato d'origine.

Immagine del bene culturale	Descrizione	Origine	Restituzione
	Scultura in terracotta raffigurante una femmina di canide incinta (<i>Colima Pottery Dog Form Vessel</i>) Precolombiano 300 A.C. - 600 D.C. Dimensioni: 27.5 x 14 x 17 cm	Messico	23.11.2022
	Incensiere in terracotta, probabilmente raffigurante una divinità seduta (<i>Easter Nahua Pottery Deity Effigy Censer (Xantil)</i>) Precolombiano 1300 - 1500 D.C. Dimensioni: 16 x 9.7 x 27.5 cm	Messico	23.11.2022

	<p>Solido bizantino del VII secolo d.C. e sesterzio Diva Faustina del II secolo d.C.</p>	<p>Serbia</p>	<p>23.04.2017</p>
	<p>Brocca, recipiente per balsamo, ciotola con piede e frammento di un busto femminile in terracotta risalenti al VI secolo a.C., Magna Grecia</p>	<p>Italia</p>	<p>11.07.2016</p>
	<p>Testa di re, Antico Egitto, Nuovo regno, XVIII–XIX dinastia Dimensioni: 23 x 23 x 31 cm Scultura in pietra calcarea</p>	<p>Egitto</p>	<p>01.06.2015</p>
	<p>Due tavolette mesopotamiche con iscrizioni cuneiformi del III–I secolo a.C. Dimensioni: 4,5 x 4,5 cm e 3,2 x 3,2 cm</p>	<p>Iraq</p>	<p>23.11.2015</p>
	<p>Statuetta in terracotta risalente alla dinastia Han, ca. 200 a.C. Altezza: 47 cm</p>	<p>Cina</p>	<p>11.12.2014</p>

4. L'UFC redige perizie sull'appartenenza o meno di un oggetto ai beni culturali che sottostanno all'obbligo di dichiarazione?

Il servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali fornisce alle cerchie interessate informazioni in merito alle questioni connesse al trasferimento dei beni culturali (art. 18 LTBC). Può cioè fornire informazioni generali sulle disposizioni della LTBC ma non consulenza riguardo alla dichiarazione di singoli oggetti.

Per la procedura d'imposizione doganale si applica il principio dell'autodichiarazione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che comprende anche la responsabilità di dichiarare correttamente e conformemente al diritto le merci che oltrepassano la dogana (art. 25 seg. LD).

5. L'UFC redige perizie sul valore finanziario di un bene culturale?

Per accertare il valore finanziario di un bene culturale occorre rivolgersi a specialisti privati. Il servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali non redige questo genere di perizie.

6. Cosa si intende con origine, provenienza, Paese di spedizione, Paese di esportazione, ecc.?

Una definizione generale di questi termini non è sempre possibile poiché il loro significato dipende dal contesto nel quale vengono impiegati. La tabella seguente fornisce tuttavia alcuni riferimenti per il loro uso pratico (l'elenco non è esaustivo).

Contesto	Uso
OTBC	Nell'OTBC per «origine» o «provenienza» di un bene culturale si intendono il suo luogo di produzione o di ritrovamento.
Dogana	Nella procedura doganale si distingue fra i termini «Paese d'origine» e «Paese di spedizione». È considerato Paese d'origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale. È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero (art. 10 dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno; RS 632.14).
Musei	Nel contesto museale, con «provenienza» ci si riferisce ai rapporti di proprietà di un oggetto (cfr. il Codice etico dell'ICOM per i musei al link www.museums.ch/it/assets/files/dossiers_i/Standards/1%20codice%20etico%20icom.pdf).

NB: la definizione di un termine può dipendere anche dalla lingua nella quale è impiegato. Rispetto all'italiano, il termine «provenienza» potrebbe ad esempio avere un significato diverso in francese (provenance) o tedesco (Provenienz).

7.1. Quale «numero convenzionale statistico» va indicato sulla dichiarazione doganale in caso di importazione?

911	Beni culturali elencati negli allegati di un accordo bilaterale* e importati direttamente da questo Stato in Svizzera (soggetto all'obbligo d'autorizzazione).
912	Altri beni culturali importati.

*L'elenco aggiornato degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale sull'importazione e la restituzione di beni culturali, può essere consultato su:
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/convenzioni-bilaterali.html>

7.2. Quale elemento di controllo va indicato sulla dichiarazione doganale in caso di esportazione?

911	Beni culturali iscritti nell'Elenco federale o negli elenchi cantonali e soggetto ad autorizzazione.
912	Beni culturali riportati negli allegati di un accordo bilaterale.
913	Altri beni culturali.

L'Elenco federale può essere consultato al link:
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html>.

Gli elenchi cantonali attualmente esistenti sono disponibili qui:
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html>

L'elenco aggiornato di tutti gli accordi bilaterali e i relativi allegati sono disponibili su:
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/convenzioni-bilaterali.html>.

8. L'UFC può fornire informazioni su un oggetto provvisoriamente messo al sicuro in dogana con riferimento alla LTBC?

In questi casi l'UFC non può fornire informazioni. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a mettere provvisoriamente ai sicuri beni culturali sospetti all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione (art. 19 LTBC e art. 104 LD). In questi casi quindi l'ufficio doganale competente informa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che la spedizione in questione è un bene culturale sospetto (possibile violazione della LTBC) sul quale devono essere effettuati accertamenti interni. Non è possibile fornire ulteriori informazioni fino alla conclusione di tali accertamenti, nemmeno sulla durata della messa al sicuro.

9. Per poter importare un oggetto è necessario presentare un'autorizzazione per l'esportazione concessa dallo Stato estero?

L'obbligo di **presentare un'autorizzazione per l'esportazione al momento dell'importazione** si applica a tutti gli Stati di esportazione con i quali la Svizzera ha concluso un **accordo bilaterale** e nei quali tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale (art. 7 LTBC, art. 24 cpv. 3 OTBC). In base al principio dell'autodichiarazione, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione verificare con le autorità competenti dello Stato di esportazione se sia prevista un'autorizzazione per l'esportazione. Qualora tale autorizzazione non possa essere presentata, l'importazione prevista è considerata illecita (art. 24 cpv. 1 lett. c LTBC).

Accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera*		
Stato	Data di conclusione	Data di entrata in vigore
Bolivia	30.09.2025	11.01.2026
Türkiye	15.11.2022	04.05.2023
Messico	24.08.2017	25.07.2018
Perù	12.07.2016	19.10.2016
Cina	16.08.2013	08.01.2014
Cipro	11.01.2013	15.02.2014
Egitto	14.10.2010	20.02.2011
Colombia	01.02.2010	04.08.2011
Grecia	15.05.2007	13.04.2011
Italia	20.10.2006	27.04.2008

*Ulteriori informazioni sugli accordi bilaterali sono raccolte sul sito dell'UFC alla pagina www.bak.admin.ch/kgt > Convenzioni bilaterali.

10. Per poter esportare un oggetto è necessario presentare un'autorizzazione per l'esportazione concessa dalla Confederazione?

Soltanto per i beni culturali iscritti nell'Elenco federale (Elenco TBC) è necessario ottenere dal servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali un'autorizzazione per l'esportazione temporanea dalla Svizzera (art. 5 LTBC). Ciò riguarda esclusivamente i beni culturali di proprietà della Confederazione. L'Elenco TBC è consultabile al seguente link:

www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html.

11. Per poter esportare un oggetto è necessario presentare un'autorizzazione per l'esportazione concessa dalle autorità cantonali?

È possibile che il diritto cantonale preveda restrizioni per l'esportazione, solitamente non applicabili ai beni culturali stranieri. Tale punto va chiarito direttamente con le **autorità cantonali competenti** (ad esempio se si tratta di un bene culturale iscritto in un inventario cantonale).

Ulteriori informazioni sugli Elenchi cantonali attualmente esistenti sono disponibili sul sito dell'UFC alla pagina: <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html>

12. Vi sono regole specifiche per i beni culturali provenienti dall'Iraq, dalla Siria o dall'Ucraina?

Sì, in base all'articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb; RS 946.231) il Consiglio federale svizzero ha emanato tre ordinanze contenenti misure relative ai beni culturali provenienti da questi tre Paesi:

Iraq

Conformemente all'articolo 1a dell'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206):

- sono vietati l'importazione, il transito e l'esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l'attività di mediazione, l'acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell'Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell'Iraq dopo il 2 agosto 1990.
- L'esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell'Iraq dopo il 2 agosto 1990.

Siria

Conformemente all'articolo 9a dell'ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7):

- sono vietati l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione e l'acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:
 - siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;
 - siano stati esportati illegalmente dalla Siria, in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.
- Tale divieto non si applica se si può dimostrare che i beni culturali:
 - sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;
 - vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

Ucraina

Conformemente all'articolo 14e^{bis} dell'ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72):

- Sono vietati l'acquisto, l'importazione, il trasporto, il transito, la vendita, l'esportazione e la consegna di beni del patrimonio culturale ucraino e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale o religiosa o costituiscano una rarità scientifica, se sussiste il fondato sospetto che siano stati rimossi dall'Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale.
- I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano se:
 - è dimostrato che i beni sono stati esportati dall'Ucraina anteriormente al 1° marzo 2014; o
 - i beni sono restituiti intatti ai legittimi proprietari in Ucraina.

13. Dove è possibile ottenere maggiori dettagli in merito alle formalità doganali (moduli, ecc.)?

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
Centrale d'informazione della dogana

Modulo di contatto: <https://www.kontakt-formular.bazg.admin.ch/home>

Tel.: +41 58 467 15 15

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home.html> > Informazioni per privati > Divieti, limitazioni e autorizzazioni > Trasferimento dei beni culturali

14. Dove è possibile ottenere maggiori dettagli in merito alla LTBC?

Ufficio federale della cultura (UFC)
Sezione Musei e collezioni (SM&C)

Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali (STBC)

E-mail: kgt@bak.admin.ch

Tel.: +41 58 462 03 25

www.bak.admin.ch/kgt